LOTTO 7– POLIZZA KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI

CODICE CIG: 8130170C84

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 3
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto 4
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi 4
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato 5
Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa 5
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 6
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole 6
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica 6
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro 7
Art. 12 - Ripartizione del danno 7
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto 7
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 7
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore 8
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 8
Art. 17 – Subappalto 8
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore 8
Art. 19 – Garanzia definitiva 8
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento 9
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa 9
Art. 23 - Comunicazioni 10
Art. 24 - Definizione delle controversie 10
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 11
Art. 27 - Clausola di legalità 11
Art. 28 - Norme di chiusura 12
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI 12
Art. 1 – Definizioni 12
Art. 2 - Soggetti assicurati ed oggetto dell'assicurazione 13
Art. 3 – Rischi esclusi 16
Art. 4 – Identificazione dei veicoli assicurati 17
Art. 5 - Estensione territoriale 17
Art. 6 - Modalità per la denuncia del sinistro 17
Art. 7 – Determinazione dei danni risarcibili e franchigia 17
Art. 8 - Nomina e mandato dei periti liquidatori 18
Art. 9 - Termine del pagamento dell'indennizzo 18
Art. 10 - Obblighi di salvataggio e conservazione 19
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede 19

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
   In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto;
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2020 (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura).
2. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
3. L'appaltatore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
4. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
5. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'appaltatore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni") nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni specifiche indicate in ciascun capitolato speciale parte tecnica.

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;
   - la tipologia dell'evento;
   - la descrizione dettagliata dell'evento;

- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'appaltatore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'appaltatore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione, che la stessa ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
2. In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio incaricato alla gestione delle polizze assicurative.
3. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
5. L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
6. L'appaltatore rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'appaltatore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 9, l'appaltatore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dall'appaltatore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della

nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo e dal precedente articolo 9 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.
5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'assicuratore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'appaltatore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà del Contraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 21, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
   e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'appaltatore.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27 - Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di*

protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 28 - Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione: Trentino Sviluppo S.p.A.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto:

- Trentino Sviluppo S.p.A.
- i lavoratori dipendenti (subordinati, in somministrazione e in distacco) del Contraente;

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

C.A

Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità.

Franchigia

Parte del danno che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).

Incendio

Combustione con fiamma che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene.
Scoperto
La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Tariffa
Le Condizioni Generali di Assicurazione, di premio e relative norme di applicazione,predisposte dalla Società;
Veicolo
Veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.

Art. 2 - Soggetti assicurati ed oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, che il personale dipendente si impegna ad utilizzare in ambito lavorativo e preventivamente comunicati all'Ufficio preposto.

La copertura assicurativa ha validità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

A titolo informativo si precisa che la dotazione organica dell'Assicurato risulta, alla data del 31 maggio 2019, così costituita:
- n. 4 dirigenti;
- n. 21 quadri;
- n. 132 impiegati
- n. 1 operaio

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori - compresi audio fono visivi stabilmente fissati sul veicolo e documentabili con fattura - in conseguenza di:

a) Furto, totale o parziale, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i

danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso.

b) Incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
c) Ricorso terzi da incendio: la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un danno da circolazione.
d) Danni accidentali in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
e) Danni da collisione esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato nella causazione del sinistro. La presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza per sinistro e per anno della somma convenuta in polizza, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.
f) Danni da collisione con veicoli non assicurati – prevista per autovetture, ciclomotori, motocicli, quadricicli trasporto persone, autocarri conto proprio fino a 35 q.li; La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell'incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l'indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell'art 2054 c.c. nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. La Società liquida l'indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
g) Urto contro animali selvatici - L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano). L'indennizzo viene corrisposto nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 1 c) – "danni accidentali".

h) Eventi socio-politici - La garanzia assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli ed i danni da circolazione, in conseguenza di: atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse, tumulti popolari, con esclusione, in riferimento a questi ultimi, che l'assicurato stesso vi abbia preso parte.
Relativamente ai veicoli appartenenti al settore V, la garanzia è limitata ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio doloso.

i) Eventi atmosferici - L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi i cristalli (per la cui disciplina si rimanda all'art. 2 j), in conseguenza di:
   - vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e cose da esso trasportate, tromba d'aria,
   - tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;
   - terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere

   Nonché in conseguenza di:
     - caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.

   Sono comunque esclusi i danni da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte tetti rimasti aperti.

j) Rottura cristalli - La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo, compresa ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.
L'assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma convenuta in polizza.
Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi,nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi. La garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.
La garanzia non è cumulabile con quanto previsto al precedente art. 2 i).
L'indennizzo verrà liquidato entro il massimale convenuto deducendo una franchigia di 100 euro.

k) Danni alla tappezzeria - La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - fino al massimo di euro 500,00 per sinistro e fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno assicurativo - per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del veicolo assicurato cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso.

l) Trasporto dei feriti – La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, fino ad un massimo di euro 500 per sinistro e per anno assicurativo, per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'indicente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.

m) Duplicazione documenti - La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - fino a un massimo di euro 200,00 per sinistro e fino ad un massimo di Euro 800,00 per anno assicurativo- per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

n) Spese di parcheggio e custodia - In caso di furto e rapina del veicolo assicurato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, sino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro e fino ad un massimo di Euro 2.400,00 per anno assicurativo. Le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

o) Spese di ripristino airbag - La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute dall'Assicurato medesimo per il ripristino degli airbag montati sul veicolo assicurato a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (kasko) o a causa di un evento fortuito.
L'indennizzo massimo non può superare euro 1.000,00 per sinistro ed Euro 3.000,00 per anno assicurativo. Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere riparati.

p) Imposta di proprietà – Qualora l'Assicurato perda totalmente la disponibilità dell'autoveicolo identificato in polizza in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un sinistro di circolazione stradale, la Società di obbliga a corrispondere un imparto pari a 1/360 di quanto pagato dall'Assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra al data dell'evento e al scadenza del periodo pagato per detta tassa.
L'Assicurato deve produrre certificato attestante la perdita di possesso dell'autovettura.

q) Perdita chiavi – In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500. L'Assicurato è tenuto a produrre la fattura o la ricevuta fiscale delle spese sostenute nonché, ove la causa dell'evento sia sta dolosa, copia della denuncia fatta all'Autorità

r) Furto navigatore satellitare mobile – La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile, fino ad un massimo di euro 250 per sinistro e per anno assicurativo a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo. L'assicurato è tenuto a produrre la fattura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta nonché copia della denuncia di furto fatta all'autorità.

Art. 3 – Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L'Assicurazione non vale altresì per i danni:

a) determinati o agevolati da dolo dell'assicurato;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni;
c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
e) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4 – Identificazione dei veicoli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti.
Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi che aderiscono alla Convezione della cd. Carta Verde.

Art. 6 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di danno l'assicurato deve comunicare alla Società, entro 15 giorni dal suo verificarsi, l'avvenuto sinistro indicando: data e ora, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio veicolo, l'eventuale certificazione o documentazione rilasciata da Agenti pubblici autorizzati quali polizia comunale, carabinieri, polizia stradale.

Art. 7 – Determinazione dei danni risarcibili e franchigia

La garanzia della polizza deve intendersi prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Pertanto, agli effetti dell'indennizzo, l'ammontare del danno, se parziale, è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro e ai prezzi a nuovo.
Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 6 anni l'ammontare del danno alla carrozzeria (esclusi gli pneumatici) verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Il deprezzamento sarà applicato a decorrere dai 18 mesi dalla data della prima immatricolazione sulle parti meccaniche soggette ad usura e sugli pneumatici.
In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

a) il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
b) il valore più elevato riportato nei listini Eurotax successivamente ai primi sei mesi dall'immatricolazione.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C..
Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di uno scoperto e di una franchigia così determinati:

- FURTO – RAPINA 10%150,00
- EVENTI SOCIO-POLITICI 10% 150,00
- EVENTI ATMOSFERICI 10% 150,00
- DANNI ACCIDENTALI 10% 200,00

Art. 8 - Nomina e mandato dei periti liquidatori

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.
Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato,che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo spettantegli.
I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.
I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa,salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

Art. 9 - Termine del pagamento dell'indennizzo

Il pagamento sull'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni da

quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

Art. 10 - Obblighi di salvataggio e conservazione

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.
Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento dell'entità dello stesso da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 1, e con decorrenza del termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
5. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.
6. Ogni eventuale dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ed in particolare: la veridicità dei dati anagrafici, comune di residenza e delle altre informazioni relative all'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e/o Locatario, in caso di locazione finanziaria (o leasing) del veicolo assicurato, sull'uso e sulle caratteristiche tecniche del veicolo assicurato desunte dalla carta di circolazione e le dichiarazioni relative a altre polizze di assicurazione in corso per il veicolo assicurato e relative situazione di sinistrosità pregressa dovranno essere sottoscritte dall'Assicurato stesso.